



COMUNICAZIONE N. 19 DEL 13.09.13

Cari colleghi,

Vi comunichiamo che in data 09/09/2013 l'A.I.P. ha presentato un **interpello all'Ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico**, con il quale ha evidenziato **una grave problematica** che scaturisce per gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili relativamente al dettato normativo del Decreto Ministeriale Dell' 8 gennaio 2013, n. 16, Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 del Ministro dell'Economia in merito all'art. 2) che prevede l'Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei Revisori Legali. Infatti, nella sezione dei revisori inattivi andrebbero iscritti coloro che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi. Infatti, al fine di consentire l'iscrizione nella sezione dei Revisori attivi del Registro, è stato posto l'obbligo agli aventi diritto di comunicare gli incarichi che riguardano solo ed esclusivamente la revisione legale prevista a carico di società obbligate per legge ad avere i propri bilanci revisionati da un revisore abilitato e presso un collegio sindacale nei soli casi previsti dall'art. 2409 bis (Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale) e dall'art. 2477 c.c. (nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale).

Pertanto, con particolare riguardo ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili già iscritti nel Registro prima della novella regolamentare, la possibilità di essere iscritti tra i Revisori attivi potrà essere assicurata solo in presenza di incarichi quali membri di collegi sindacali, ovvero, di revisori unici nel prossimo triennio. Tale preclusione sembra disarmonica rispetto al disposto dell'art. 28 della Legge Fallimentare che indica i Requisiti per la nomina a curatore. dove tra coloro che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore ritroviamo alla lettera a : "a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;"

Abbiamo anche fatto presente al Ministero che i medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal citato art. 28 L.F., devono altresì essere garantiti nelle procedure di superamento della crisi d'impresa (concordato preventivo, ecc.), nelle quali è prevista la figura dell'attestatore (nella maggior parte dei casi si tratta di un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile) che deve riscontrare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dei piani di risanamento. Tale a compito, molto articolato e complesso, richiede un'attività di due diligence ed una pregnante attività di controllo legale e contabile a tutela degli organi della procedura concorsuale in generale e dei creditori sociali in particolare.

Riteniamo, quindi, che la figura dell'attestatore contemplata dalla Legge Fallimentare, per la tipologia di attività di controllo che deve garantire con la massima professionalità, non può non essere equiparata a quella del sindaco di società e/o al revisore unico

Quanto finora rappresentato è utile ad evidenziare la lacuna del citato Regolamento Ministeriale, laddove un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile che svolge regolarmente la sua attività professionale nell'ambito delle procedure concorsuali, perderebbe comunque il diritto ad iscriversi nel Registro attivo dei Revisori Legali qualora non rientrasse per un triennio in un organo di controllo societario (collegio sindacale).

L'evidente lacuna risulta ancora più marcata se si tiene conto che il professionista specializzato in problematiche connesse alla crisi di impresa, difficilmente riveste anche l'incarico di sindaco.

Riteniamo, e lo abbiamo fatto presente al Ministero nel nostro interpello, che tale carenza sia fortemente discriminatoria per la categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili atteso che si precluderebbe al collega attestatore, evidentemente dotato dei requisiti di legge e delle capacità di controllo legale e contabile in situazioni ad altissima tensione (crisi di impresa), di iscriversi regolarmente nel Registro Attivo dei Revisori Legali.

Analogamente, un presidio di garanzia è altresì garantito dal dottore commercialista ed esperto contabile che riveste **incarichi di amministratore giudiziario**, laddove il controllo legale e contabile è insito nella carica ricoperta a tutela della collettività.

La specifica richiesta formulata al Ministero a tutela dei nostri associati e dell'intera categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stata, quindi, volta ad ottenere una risoluzione sollecita per consentire a quei professionisti che hanno maturato una comprovata esperienza in materia fallimentare ricoprendo l'incarico di organo della procedura concorsuale (curatore, commissario giudiziale), ovvero come attestatori dei piani di risanamento o ancora come amministratori giudiziari, di potersi comunque iscrivere regolarmente nel costituendo Registro Attivo dei Revisori Legali.

E' stata, quindi, formulata esplicita richiesta di indicare nella comunicazione telematica da inoltrare al Ministero non solo gli incarichi ricoperti nei collegi sindacali ma anche quelli svolti a supporto delle procedure concorsuali o di amministrazione giudiziaria.

Certi di aver dato voce ad una istanza sollevata da molti Colleghi, restiamo in attesa di una risposta da parte del Ministero che appena pervenuta vi comunicheremo.

**Con la Stima di sempre
Il Direttivo A.I.P.**